

COMUNE DI VALLE DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

DETERMINAZIONE

N. 65 del 21 marzo 2017

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore direttivo contabile (cat. D1) e degli atti connessi e conseguenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Richiamati:

-il decreto n. 3/2015 in data 3 giugno 2015 con il quale il Sindaco, valendosi della disposizione derogatoria recata dall'art. 53, comma 23, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificata dall'art. 29, comma 4, della Legge 28.12.2001, n. 488, ha inteso riservare a sé medesimo - per ragioni contingenti e per il tempo strettamente necessario al rinvenimento di più confacenti soluzioni organizzative - la responsabilità degli uffici e dei servizi facenti capo all'Area di attività amministrativa e finanziaria dell'ente e il connesso potere di adottare anche atti di natura tecnica e gestionale;

-la deliberazione G.C. n. 29 del 7 giugno 2016 con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016/18 e il piano occupazionale per l'anno 2016, che prevede peraltro la copertura del posto vacante di Istruttore direttivo contabile (cat. D1);

-la propria determinazione n. 211 del 16 novembre 2016 con la quale veniva indetto il concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo contabile (cat. D1) ed approvato il bando relativo;

-la propria determinazione n. 46 del 22 febbraio 2017 con la quale sono stati nominati i componenti della relativa Commissione Giudicatrice;

Atteso:

-che sono già state espletate le prove d'esame;

-che la Commissione Giudicatrice ha ultimato i propri lavori, con la predisposizione della graduatoria di merito e la trasmissione degli atti all'Amministrazione per le determinazioni di competenza;

-che non si è ancora provveduto all'approvazione dei verbali rassegnati dalla Commissione e alla nomina in prova del vincitore del concorso;

Evidenziato che per la partecipazione al concorso di cui sopra la *lex specialis*, conformemente a quanto disposto in materia dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle modalità di assunzione del personale e dei requisiti per l'accesso, aveva richiesto il seguente titolo di studio (in via alternativa):

a) diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree magistrali della classe D.M. 270/04);

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, con iscrizione al relativo albo professionale per almeno cinque anni ovvero con esperienza di servizio maturata per almeno cinque anni presso il settore finanziario degli enti locali in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso;

Rilevato che all'esito di un ulteriore esame, operato *motu proprio* dall'Amministrazione, è stato accertato il contrasto di una siffatta previsione con le declaratorie del profilo professionale messo a concorso contenute nell'Allegato A) al c.c.n.l. 31.03.1999, che rende opportuno e necessario l'annullamento del bando di concorso e degli atti della procedura selettiva;

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 363);

Ravvisata l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio a causa della illegittima clausola del bando attinente al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in parola;

Ribadito che non si è ancora provveduto all'approvazione dei verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice e della graduatoria finale, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

Accertato dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva, diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Visto l'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, che dispone testualmente: *'Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.'*;

Richiamato ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *'la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990'* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;


Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 241/90 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere per quanto sopra all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21-*nonies*, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore direttivo contabile (cat. D1) e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti, eccezion fatta per la nomina della Commissione esaminatrice;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione '*Amministrazione Trasparente*' - Bandi, dando atto che lo stesso opera con efficacia '*ex tunc*';
4. di disporre a favore dei partecipanti al concorso '*de quo*' il rimborso dell'importo versato a a titolo di tassa di concorso;
5. di riservarsi l'emanazione di un nuovo bando rettificato sulla base delle evidenze sopra espresse;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ayy Marianna Hofer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Ayy Marianna Hofer

Valle di Cadore, 21 MAR. 2017